



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
SEDICESIMA LEGISLATURA

Cagliari,

PROT.

/S.C.

**ONOREVOLE PRESIDENTE
DELLA QUINTA COMMISSIONE
S E D E**

OGGETTO: "Misure relative alla salute e al benessere degli animali "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale". Aiuto in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014, L. n. 369) Scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP". (P/21).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del Regolamento interno del Consiglio regionale si trasmettono, con preghiera di sottoporli all'esame della Commissione presieduta dalla S.V. Onorevole, gli atti di cui all'oggetto.

Qualora codesta Onorevole Commissione ritenesse utile sentire sull'argomento il parere di altre Commissioni, può richiederlo direttamente.

Il Presidente

Michele Pais

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marcello Fack



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI LEGISLATURA

P/21

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE


Il Documento

di iniziativa della **Giunta regionale**

concernente:

"Misure relative alla salute e al benessere degli animali "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale". Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014, n. L 369). Scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP".

è assegnato, per l'espressione del parere, alla **Quinta** Commissione permanente,



IL PRESIDENTE



REGIONI AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Presidenza
Prot. Uscita del 19/11/2019
nr. 0025705
Classifica I.3.5. Fasc. 30 - 2019
01-01-00

Il Presidente



- > Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Oggetto: Misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali "Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale". Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014, n. L 369). Scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP.

Si trasmette in allegato, per l'esame della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13, la deliberazione n. 44/86, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 12 novembre 2019.



Il Presidente
Christian Solinas

Dir. Gen. Presidenza

S. Curto

Resp. Segreteria di Giunta

L. Veramessa

SC [] 5[^]



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Presenze seduta Giunta Regionale del 12 novembre 2019

Presiede:

Christian Solinas

Sono presenti gli assessori:

Affari generali, personale e riforma della regione

Valeria Satta

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio

Giuseppe Fasolino

Enti locali, finanze ed urbanistica

Quirico Sanna

Difesa dell'ambiente

Gianni Lampis

Agricoltura e riforma agro-pastorale

Gabriella Murgia

Turismo, artigianato e commercio

Giovanni Chessa

Lavori pubblici

Roberto Carlo Frongia

Industria

Anita Pili

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale

Alessandra Zedda

Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Andrea Mario Biancareddu

Igiene e sanità e assistenza sociale

Mario Nieddu

Trasporti

Giorgio Todde

Assiste il Direttore Generale

Silvia Curto



REGIONE AUTONOMA DI SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 44/86 DEL 12.11.2019

Oggetto: Misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali "Compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale". Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014, n. L 369). Scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP.

L'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa che la misura 2.56, art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 del Fondo europeo per la pesca e gli affari marittimi (FEAMP), consente di compensare i molluscoltori che hanno subito la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale del prodotto allevato.

L'Assessore evidenzia che con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018 è stato approvato l'avviso per l'attuazione della misura 2.56 con una dotazione di euro 200.000 (pari a tutta la dotazione disponibile su tale misura dal piano finanziario FEAMP regionale).

Nell'ambito dell'avviso di cui sopra sono state ad oggi presentate diverse domande risultate ammissibili a contributo per un totale richiesto pari a euro 1.247.502,52, molto maggiore rispetto alla dotazione dell'avviso.

L'Assessore ricorda che l'articolo 5, comma 37, della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018 prevede che al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie relative al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014, sia autorizzata, per l'anno 2018, la spesa di euro 313.500 (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

Le risorse disponibili relative a tale legge, sommate a quelle dell'avviso della misura 2.56, consentirebbero di finanziare ulteriori richieste di sostegno di cui alla graduatoria approvata con determinazione del Direttore del Servizio Autorizzazione pagamenti e controlli FEAGA/FEAMP n. 2674/2019 del 23.5.2019.

L'Assessore sottolinea che al fine di poter utilizzare le risorse assegnate dall'articolo 5, comma 37, della legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018 per lo scorrimento delle graduatorie presentate



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DELIBERAZIONE N. 44/88
DEL 12.11.2019

nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018, occorre istituire un apposito aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014, n. L 369).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'Assessore propone l'istituzione di un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014, n. L 369), da attuare secondo le direttive di cui all'allegato.

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

DELIBERA

- di istituire un aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014, n. L 369) per lo scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 del FEAMP, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018, secondo i criteri e le modalità stabilite nell'allegato parte integrante della presente deliberazione;
- di trasmettere alla Commissione del Consiglio regionale competente per materia la presente deliberazione ai sensi del comma 5, dell'art. 16-ter della legge regionale n. 13 del 30 giugno 2010.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Presidente

Christian Solinas



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 44/86 del 12.11.2019

Misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali “Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale”. Aiuto in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 24 dicembre 2014, n. L 369). Scorrimento delle graduatorie delle domande ammissibili al sostegno, presentate nell’ambito dell’avviso della misura 2.56 del FEAMP. Disposizioni attuative.

Sommario

1. Oggetto e finalità dell’intervento.....	2
2. Soggetto responsabile dell’attuazione.....	2
3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità	2
4. Settori di attività ammissibili e priorità territoriali o programmatiche.....	3
5. Tipologia di aiuto e spese ammissibili.....	3
6. Forma e intensità dell’aiuto	3
7. Cumulo	4
8. Criteri di valutazione	4
9. Procedure di presentazione, valutazione e selezione delle domande	4
10. Modalità di erogazione.....	5
11. Procedure di monitoraggio e controllo.....	5
12. Portata finanziaria e localizzazione	5
13. Pubblicazione e informazione	5
14. Altre disposizioni.....	6



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1. Oggetto e finalità dell'intervento

Il presente aiuto è istituito al fine di consentire lo scorrimento delle graduatorie delle domande ammissibili al sostegno di cui all'avviso della misura del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018.

2. Soggetto responsabile dell'attuazione

Responsabile della gestione e dell'attuazione dell'aiuto è Argea Sardegna.

Argea Sardegna opera nel rispetto di quanto previsto dalle presenti direttive e dalla normativa di riferimento, in particolare dal Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 - Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2014, n. L 369 e dall'Avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 – Misure relative alla salute e al benessere degli animali "Compensazione dei molluscoltori per la sospensione temporanea della loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale", approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15/11/2018.

3. Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

Sono beneficiari dell'aiuto i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito relative all'avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018.

Per poter accedere all'aiuto i soggetti devono rispettare i requisiti per poter beneficiare del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca di cui al Reg. (UE) n. 508/2014, indicati nell'avviso della misura del FEAMP 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018.

L'aiuto non può essere concesso se Argea accerta che l'operatore interessato non è ammissibile al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per i motivi indicati all'articolo 10, paragrafi da 1 a 3, del Regolamento (UE) n. 508/2014.

Ai sensi del paragrafo 3.2 "Principi per il settore della pesca e dell'acquacoltura" degli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie C n. 271 del 2 luglio 2015 (più avanti Orientamenti), il beneficiario dell'aiuto deve rispettare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP);



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- non aver commesso una o più infrazioni o uno o più reati di cui all'articolo 10 regolamento (UE) n. 508/2014, paragrafo 1, di detto regolamento o una frode di cui all'articolo 10, paragrafo 3, dello stesso.

Il beneficiario ha l'obbligo di rispettare tutte le condizioni previste dall'avviso della misura 2.56, per un periodo di cinque anni dopo il pagamento dell'aiuto, di rispettare le norme della politica comune della pesca (PCP), in caso contrario deve provvedere a rimborsare l'aiuto ricevuto.

L'aiuto non è concesso se viene accertato da Argea Sardegna che i soggetti beneficiari sono destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali.

4. Settori di attività ammissibili e priorità territoriali o programmatiche

Settore interessato dal presente aiuto è quello della molluschicoltura.

La misura si applica all'intero territorio regionale.

5. Tipologia di aiuto e spese ammissibili

Il presente aiuto consente lo scorrimento delle graduatorie delle domande ammissibili al sostegno di cui all'avviso della misura FEAMP 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018.

Come previsto dall'art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 e dall'avviso della misura 2.56, è ritenuto ammissibile l'intervento volto a compensare i molluschicoltori per la sospensione temporanea delle loro attività a causa di una mortalità di massa eccezionale, se il tasso di mortalità supera il 20% oppure se la perdita dovuta alla sospensione dell'attività supera il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata, calcolato sulla base del fatturato medio di tale impresa nei tre anni civili che precedono l'anno in cui le attività sono state sospese.

6. Forma e intensità dell'aiuto

L'aiuto soddisfa le condizioni di cui agli articoli 46 e 56 del Regolamento (UE) n. 508/2014, l'importo non supera, in equivalente sovvenzione lordo, l'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014 e dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 95, paragrafo 5, di detto regolamento.

Come previsto all'avviso della misura FEAMP 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n.



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

17867/Det/552 del 15 novembre 2018 la compensazione spettante al beneficiario è calcolata secondo quanto di seguito riportato.

La perdita di reddito (PR) deve essere calcolata secondo quanto di seguito riportato:

$$PR = A - B$$

In cui:

- A: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nell'anno dell'evento eccezionale, o in ciascun anno successivo su cui incide lo stesso, per il prezzo medio di vendita ottenuto nello stesso anno;
- B: valore ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui di prodotto dell'attività di acquacoltura ottenuti nel corso dei tre anni precedenti l'evento eccezionale o una media triennale calcolata sul quinquennio precedente l'evento eccezionale, escludendo il valore più elevato e quello più basso, per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Il valore PR che si ottiene è un numero negativo che corrisponde alla compensazione di reddito da liquidare al beneficiario.

Ai sensi dell'art. 95 del Regolamento (UE) n. 508/2014, punto 2, lettera e) l'intensità dell'aiuto è pari al 100%.

7. Cumulo

Deve essere evitata qualsiasi sovra-compensazione.

Il contributo non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte da Comuni, Province, Enti Pubblici o Compagnie Assicuratrici.

L'aiuto non può essere cumulato con aiuti "de minimis".

8. Criteri di valutazione

I criteri di valutazione sono quelli indicati nell'avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018.

9. Procedure di presentazione, valutazione e selezione delle domande

Le procedure di presentazione, valutazione e selezione delle domande sono quelle indicate nell'avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10. Modalità di erogazione

Le risorse sono utilizzate dall'Agenzia Argea per lo scorrimento delle graduatorie di cui all'avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018; le domande sono finanziate secondo l'ordine in graduatoria.

Con apposita comunicazione Argea Sardegna sarà autorizzata a finanziare le domande inserite nelle graduatorie di cui all'avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018, solo dopo che il Servizio pesca e acquacoltura abbia provveduto agli adempimenti di cui al punto 13.

11. Procedure di monitoraggio e controllo

Al fine di consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014, l'Agenzia Argea conserva registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui allo stesso Regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'aiuto.

L'Agenzia Argea verifica che, per un periodo di cinque anni dopo il pagamento dell'aiuto, il beneficiario rispetti le norme della politica comune della pesca (PCP). Se l'Agenzia Argea accerta che durante il periodo di cui sopra il beneficiario ha commesso una o più infrazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 508/2014, provvede a chiedere il rimborso dell'aiuto e ad attivare la procedura per il recupero dello stesso.

12. Portata finanziaria e localizzazione

L'importo totale dell'aiuto è di euro 313.500, tali risorse possono essere utilizzate per finanziare le domande presentate nell'ambito dell'avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n.17867/Det/552 del 15 novembre 2018, che non è stato possibile finanziare per carenza della dotazione assegnata alla misura.

Le risorse necessarie per finanziare l'aiuto sono quelle relative all'articolo 5, comma 37, della Legge regionale n. 40 del 5 novembre 2018 stanziata sul capitolo SC08.7640 (euro 313.500).

13. Pubblicazione e informazione

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale provvede alla pubblicazione delle seguenti informazioni nel sito istituzionale, sito tematico "SardegnaEuropa", sezione "Aiuti di Stato":



**REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

1. informazioni sintetiche sull'aiuto, nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1388/2014;
2. testo integrale della misura di aiuto;
3. informazioni di cui all'allegato III del Regolamento (UE) 1388/2014.

Il Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale trasmette alla Commissione la seguente documentazione:

- a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche sull'aiuto oggetto delle presenti disposizioni attuative nel formato standardizzato di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1388/2014, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;
- b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹, in formato elettronico, sull'applicazione del Regolamento (UE) 1388/2014, contenente le informazioni indicate nel Regolamento (CE) n. 794/2004 relativamente all'intero anno o alla porzione di anno in cui il Regolamento (UE) 1388/2014 si applica.

14. Altre disposizioni

Gli atti di concessione del sostegno dell'Agenzia Argea ai sensi del presente aiuto sono redatti in conformità all'Avviso della misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014, approvato con determinazione del direttore del Servizio pesca e acquacoltura n. 17867/Det/552 del 15 novembre 2018 e alla normativa di riferimento del FEAMP.

Qualora con apposita modifica del piano finanziario del FEAMP dovesse essere incrementata la dotazione prevista per la misura 2.56 - art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 – le risorse utilizzate nell'ambito del presente aiuto potranno essere rendicontate dall'Agenzia Argea a valere sul FEAMP, fino a completo utilizzo della dotazione assegnata alla misura.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai Regolamenti (UE) n. 1388/2014 e n. 508/2014.

¹Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

Da "presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it" <presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it>
A "consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>
Cc "agr.assessore@pec.regione.sardegna.it" <agr.assessore@pec.regione.sardegna.it>
Data martedì 19 novembre 2019 - 10:04

**RAS-Prot. N. 2019/25705 44/86 Consiglio regionale per l'esame di competenza -
Trasmissione deliberazione della Giunta regionale del 12.11.2019 concernente Misura 2.56
- art. 56, par. 1, lett. f) del Reg. (UE) n. 508/2014 ? Misure relative alla salute e al
benessere degli animali ?Compensazione dei molluschicoltori per la sospensione
temporanea della loro attivit? a causa di una mortalit? di massa eccezionale". Aiuto in
esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16
dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 24 dicembre 2014,
n. L 369). Scorrimento delle graduatorie presentate nell'ambito dell'avviso della misura
2.56 del FEAMP**

Allegato(i)

LETT44-86ConsiglioFirmata.pdf (222 Kb)
DEL44-86.zip (443 Kb)
Segnatura.xml (4 Kb)